



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi

**Sviluppo Rurale: Istruzioni applicative generali per la
presentazione delle domande connesse alle superfici e agli
animali. Programmazione 2023-2027
Reg. (UE) n. 2021/2115.**

**PSR 2014-2022: Istruzioni applicative generali per la
presentazione delle domande prosecuzione 2023-2025.
Misura 13 Indennità compensativa per gli agricoltori delle
zone montane.
Regolamento (UE) n. 1305/2013**

**Domande di aiuto/pagamento
CAMPAGNA 2023**

<i>Premessa</i>	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
<i>Normativa unionale</i>	3
<i>Normativa nazionale e circolari Agea</i>	4
<i>Normativa provinciale</i>	8
2. DEFINIZIONI.....	9
<i>Posta Elettronica Certificata (PEC)</i>	14
3. COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	14
4. CAMPO APPLICAZIONE INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115.....	17
5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2023-2027 Reg (UE) 2021/2115.....	18
6. NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO PER LA MISURA 13 – <i>Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici – 13.1.1. Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane</i>	22
7. CAMPO DI APPLICAZIONE INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2014-2022 – PROSECUZIONE 2023-2025: <i>DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2023 PER LA MISURA 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici – 13.1.1. Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane</i>	23
8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2014-2022 - PROSECUZIONE 2023-2025: <i>DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2023 PER LA MISURA 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici – 13.1.1. Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane</i>	24
9. MONITORAGGIO, MODALITA' DI PAGAMENTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNI AD ENTRAMBE LE PROGRAMMAZIONI SVILUPPO RURALE PROGRAMMAZIONE 2023-2027 E PSR 2014-2022 PROSECUZIONE 2023-2025 – MISURA 13	28
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016)	28

Premessa

Le presenti istruzioni operative si applicano:

- alle domande di sostegno, aiuto e alle domande di pagamento della campagna 2023, relative agli interventi connessi alla superficie e agli animali, di seguito denominate “domande”, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2023/2027 (Reg. UE 2021/2115);
- alle domande di aiuto/pagamento campagna 2023 anche riguardo gli interventi della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri specifici – 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane” del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento – programmazione 2014-2022: prosecuzione 2023-2025.

Con il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, l'Unione europea ha istituito norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri hanno recepito nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) e che la Provincia attua tramite il CSR complemento di sviluppo rurale. La Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC dell'Italia con la Decisione di esecuzione n. C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.

Nel PSP, nel Complemento di Programmazione della Provincia Autonoma di Trento e nei bandi provinciali sono indicati, per ciascun intervento, i criteri di ammissibilità, gli impegni, gli obiettivi specifici e gli indicatori di output e di risultato a cui si ricollegano gli obiettivi previsti.

Si evidenzia che, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore può essere delegata in tutto o in parte ad altri Soggetti, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e del punto 1 lettera D) dell'allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021. APPAG si avvale dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) autorizzati per la raccolta delle domande e del Servizio Agricoltura della provincia Autonoma di Trento per l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento fino alla definizione dell'importo da liquidare al beneficiario.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa unionale

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013.

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115.

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - PSP versione 1.2, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645.

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2023)236 final del 5 gennaio 2023, successivamente modificata con Decisione C(2023) 2093 del 21 marzo 2023, che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015.

Normativa nazionale e circolari Agea

Decreto n. 3860 del 10 ottobre 2008 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) quale organismo pagatore per la Provincia di Trento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 885/2006.

Decreto 12 ottobre 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli Organismi Pagatori" e ss.mm. e ii.

Decreto 27 marzo 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali “Disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori” e ss.mm. e ii..

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.lgs 7 marzo 2005. n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.

Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA “Legge 18 giugno 2009, n. 69”.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di Sviluppo.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano culturale aziendale.

Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.

Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota agea prot aci.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici

Circolare AGEA prot. N. 24014 del 21 marzo 2022 – Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

Circolare AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 Aggiornamento del SIPA–GIS, calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.

Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei

ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forzearmate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall’art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”– Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.

Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 (G.U. n. 94 del 20 Aprile 2021) Attuazione delle misure nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021) coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni

Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale

D.M del 23 agosto 2022, n. 362512 recante attuazione del Reg. (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023.

Norma di adesione Rev. 12 del 15 novembre 2022 recante Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata nell’ambito del SQNPI/2023, documento prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale.

D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

ACIU.2023.12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087;

D.M. del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

Istruzioni operative OP AGEA n. 35 del 18 aprile 2023 recanti: Sviluppo Rurale Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali.

Istruzioni operative OP AGEA n. 47 del 17 maggio 2023 recanti: Sviluppo Rurale – Campagna 2023. Integrazione alle Istruzioni n. 35 del 18 aprile 2023. Misure connesse alle superfici e agli animali – Modifica dei termini di presentazione delle domande presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 – Interventi della Programmazione 2023-2027 e misure della Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027.

Decreto Direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 09/03/2023, n. 0147385, recante la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.”;

Decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 dal titolo “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023.” con il quale si proroga il termine per la presentazione delle domande per la Campagna 2023 alla data del 15 giugno 2023;

Decreto ministeriale del MASAF del 30/03/2023, n. 180151, recante le “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;

D.M. MASAF 9 giugno 2023 n. 300209 – Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2023 che indica come termine ultimo per presentare le domande di aiuto il 30 giugno 2023.

Circolare AGEA prot. N. 45396 del 13 giugno 2023 recante la “Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento – modificazioni alla circolare AGEA prot n. 36677 del 16 maggio 2023”.

Normativa provinciale

Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss. mm. e ii. ed in particolare l’articolo 57, che prevede l’istituzione dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

Legge Provinciale n. 4/2003 ed in particolare l’articolo 14, comma 4 che prevede che, in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, la Provincia può concedere agevolazioni in conto capitale fino alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014/2020 ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - CCI 2014IT06RDRP011”.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 che ha ad oggetto:” Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l’amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.

Deliberazione della G.P. n. 1122 del 19 ottobre 2018 - Individuazione delle superfici rientranti nelle pratiche locali di pascolamento (PLT) così come definite dal D.M. 26 febbraio 2015;

Deliberazione della Giunta Provinciale n.1015 di data 18 giugno 2021 avente ad oggetto: “Designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per la provincia di Trento, ai sensi della revisione prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.;

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2017 del 11 novembre 2022 con la quale sono state approvate le disposizioni, i criteri e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento e del digestato – in attuazione dell'art. 19 bis, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 - n. 1-41/Legisl. – e del programma d'azione provinciale, unitamente al relativo rapporto ambientale, per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 405 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di fascicolo aziendale relative alla individuazione grafica dell'azienda agricola e definizione dell'uso oggettivo delle unità produttive, in attuazione delle disposizioni del DM n. 162 del 12 gennaio 2015 e del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120".

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1543 di data 26/08/2022 avente oggetto: approvazione delle linee strategiche della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del Piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027;

Deliberazione della Giunta provinciale n. 262 di data 17/02/2023 avente oggetto: approvazione del Complemento di programmazione della Provincia Autonoma di Trento nell'ambito del Piano strategico nazionale della Politica agricola comune per il periodo di programmazione 2023-2027;

Deliberazione della Giunta provinciale n. 571 di data 31 marzo 2023 che approva la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022 (di seguito PSR 2014-2022) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Deliberazione Giunta Provinciale n. 874 di data 19 maggio 2023 avente oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2022 prosecuzione programmazione 2023- 2025: disposizioni per l'anno 2023 per la Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 695 del 3 maggio 2021;

Deliberazione Giunta Provinciale n. 875 di data 19 maggio 2023 avente oggetto: Disposizioni per gli interventi a superficie e capo animale del Complemento di programmazione per Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento Reg. (UE) n. 2021/2115:- SRA08-ACA8 - GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI-"Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti" e "Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali"; SRA14 -ACA14-ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'; SRA15-ACA15- AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'; SRA29- PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA- "Azione SRA29.1-Conversione all'agricoltura biologica" e "Azione - SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica"

2. DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 fissa, all'art. 3, le seguenti definizioni:

- «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;
- «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno

stesso Stato membro;

- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/2115;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del Reg.(UE) n. 2021/2115 si intende:
 - a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
 - b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
 - c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 del Reg. (UE) n. 2021/2115 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario;
 - «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20, del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione (34);
 - «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il D.M. n.660087 del 23 dicembre 2022 fissa, all'art. 3, le seguenti definizioni:

- «ClassyFarmm »: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel Portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
- «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
- «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet www.vetinfo.sanita.it;
- «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;
- «responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.

Il D.M. n.0147385 del 9 marzo 2023 fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «PSP»: Piano Strategico della PAC;
- «domanda di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schemadi sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere ilpagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;
- «attività agricola»: comprende le seguenti attività:
 - a) la produzione la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni dicoltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone; è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP.

Altre definizioni utili:

- «Organismi Pagatori»: servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro Regioni, che, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116, sono incaricati di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- «agricoltori in attività»: sono considerati gli agricoltori che, per tutta la durata dell'impegno sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Capitolo 4.1.4 del PSP e dall'articolo 4 del D.M. n. n.660087 del 23 dicembre 2022;
- «Autorità di gestione nazionale»: per il Piano Strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; è l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR (articolo 123.1 del Reg. (UE) 2021/2115);
- «Autorità di gestione regionali»: sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e 2 Province autonome italiane; sono gli organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale; per i predetti interventi, le Autorità di gestione regionali assicurano, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del Reg.(UE)

2021/2115;

- «CUAA»: il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- «domanda geospaziale»: si intende un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare, secondo il metodo geospaziale, le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del Reg. (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
- «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione; il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «SIAN»: (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC); è interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti (ad esempio Anagrafe tributaria, o Banca Dati Nazionale zootecnica);
- «SIGC»: Sistema Integrato di Gestione e Controllo: Il sistema integrato si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del Reg. (UE) 2021/2115;
- «SIPA» Sistema di identificazione delle parcelle agricole: è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali; esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS);
- «sistema di monitoraggio delle superfici»: si intende una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «SAU» Superficie agricola utilizzata: insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali; costituisce la superficie eleggibile all'impegno al netto delle tare;
- «SOI» Superficie oggetto di impegno: si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio oggetto di impegno;
- «UBA» Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole

categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5) Interventi a superficie oa capo - aspetti trasversali del PSP 2023/2027;

- «VeCI»: sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

Altre definizioni:

AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ACA: Intervento agro-climatico-ambientale (ripreso nel PSP con il termine SRA: sviluppo rurale intervento ambientale)

APPAG: Agenzia provinciale per i pagamenti

Appezamento fisso: negli impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto d'impegno - SOI, resta la stessa per tutta la durata dell'impegno pluriennale

Appezamento variabile: negli impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare, ciascun anno, gli appezzamenti oggetto di impegno

AT: Assistenza tecnica

BDN: Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet www.vetinfo.sanita.it

CAA: Centri di Assistenza Agricola

CdP: Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento

CE: Commissione Europea

CSR: Complemento di Programmazione dello sviluppo rurale

Detentore degli animali: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;

Domanda di sostegno: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;

Domanda di pagamento: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale;

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

XCO: Obiettivo trasversale della PAC

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie

MASAF: Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste

OP: Organismo pagatore

PAC: Politica Agricola Comunitaria

PAT: Provincia autonoma di Trento

PSP: Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027

RRN: Rete rurale nazionale

SO: specific objectives, obiettivi specifici o chiave della PAC, art. 6 del Reg. (UE) 2021/2115

SOI: superficie oggetto di impegno

SRA: Sviluppo Rurale Intervento ambientale di cui alla lettera A) dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2115
Titolo di conduzione: l'elenco delle tipologie dei titoli di conduzione di cui all'Allegato III al DECRETO 23 dicembre 2022 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti. (23A01082) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023)

UBA: Unità di bestiame adulto: unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP2023/2027

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

La Provincia autonoma di Trento – con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 - ha aggiornato le direttive concernenti le comunicazioni telematiche all'interno dei propri uffici, oltre che nei rapporti con le altre amministrazioni e con gli utenti (cittadini, imprese, associazioni, professionisti, ecc.) che vogliano interagire con l'amministrazione provinciale utilizzando gli strumenti telematici disponibili, in particolare la posta elettronica certificata.

La Provincia intende in questo modo favorire il ricorso intensivo agli strumenti informatici anche nei rapporti con i propri utenti, infatti, a partire dal 1 gennaio 2014, il Codice dell'amministrazione digitale prevede che tale canale di comunicazione con la pubblica amministrazione sarà l'unico ammesso.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

- Pubbliche Amministrazioni;
- società di capitali e di persone;
- professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici;
- cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle Pubbliche Amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata è la seguente: appaq@pec.provincia.tn.it.

3. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Prima di presentare la domanda, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti DM 12 gennaio 2015, n. 162 e DM 99707 del 1° marzo 2021.

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale. La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori sono tenuti ad aggiornarlo prima della presentazione della domanda così come previsto dall'art.4 del DM 99707 del 1° marzo 2021.

Nell'ambito della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornato.

Qualsiasi altra comunicazione ufficiale tra l'OPR e il beneficiario avverrà esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale. L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. Il trasferimento/costituzione del fascicolo aziendale deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda.

Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale. La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115 e per gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale. In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OP APPAG. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

Le tipologie di titoli di conduzione ammissibili per dimostrare la disponibilità dei terreni sono quelle previste nell'allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Si precisa che le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere considerate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore.

Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale;
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi tipi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari tipi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda. L'aggiornamento delle parcelle agricole di riferimento avviene attraverso la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, oppure controlli in loco o controlli tramite il monitoraggio in continuo delle superfici derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA sia riguardo all'estensione delle superfici che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti.

Uso oggettivo del suolo:

Con decreto legge del 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 all'art. 43 si definisce un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

Tale sistema è basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali, che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali, ai fini dell'aggiornamento o

costituzione dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del nuovo sistema di identificazione della parcella agricola.

In attuazione del Decreto legge n. 76/2020, la Giunta Provinciale, con deliberazione numero 405 del 18 marzo 2022, ha definito come uso oggettivo del suolo, le superfici agricole coltivate dall'azienda agricola che, in ragione della qualità della mappa catastale e della precisione del suo posizionamento sull'orto-foto a livello di sistema informativo geografico, ricadono su porzioni di particelle catastali per le quali l'azienda non ha idonei titoli di conduzione ma risultano attigue a quelle condotte.

Per una corretta gestione di tali situazioni si rende quindi necessario introdurre anche in Provincia di Trento, quanto già definito a livello nazionale da circolari Agea prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, e cioè la possibilità di dichiarare nel fascicolo aziendale, con l'indicazione di "uso oggettivo", le porzioni di particelle attigue alla propria isola aziendale caratterizzate da una reale continuità colturale e non dichiarate da altro agricoltore, derivanti da una non perfetta sovrapposizione dell'appezzamento in ortofoto con la corrispondente particella catastale.

In coerenza con quanto disposto da AGEA coordinamento nelle circolari prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 e prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, con determinazione del Dirigente di Appag n. 6 di data 26 gennaio 2023 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo oggettivo del suolo e la contestuale variazione e aggiornamento della tabella c) "documenti relativi alla titolarità dei terreni" del manuale del fascicolo aziendale di APPAG.

L'uso oggettivo del suolo può essere indicato solo se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) non dichiarate da un altro agricoltore;
- c) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua.
- d) il riposizionamento dei confini dell'isola aziendale può generare variazioni di superficie sia in aggiunta sia in diminuzione rispetto all'isola originaria; la superficie dell'isola riposizionata non può superare quella dell'isola originaria a meno di una tolleranza del 2% (o al massimo 1 ettaro). In altre parole la superficie massima dichiarabile come uso oggettivo del suolo compensando le aree escluse dall'isola originaria, non può essere superiore al 2% (o a 1 ettaro) della superficie della stessa.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2023-2027 (Reg. Ue 2021/2115)

Le presenti Disposizioni comuni integrano quanto stabilito nel CSR 2023/2027 per la campagna 2023, nell'ambito degli Interventi:

SRA8 - ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti, che si articola nelle azioni 8.1 e 8.3;

SRA14 - ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità;

SRA 15 - ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, che si articola nelle azioni 29.1 e 29.2.

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, gli impegni degli Interventi vengono riportati i codici e le descrizioni presenti nel complemento.

Gli Interventi sopra citati sono previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023.

Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento (UE) 2021/2115 non sono definiti criteri di selezione per gli Interventi SRA.

I pagamenti degli Interventi SRA sono accordati su tutto il territorio provinciale.

Per quanto riguarda le Operazioni e gli impegni contratti nel periodo di programmazione 2014-2022, attuati ai sensi dell'articolo 28 (Misura 10) e 29 (Misura 11) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, non conclusi entro il 2022, è applicata la clausola di revisione ai sensi dell'articolo 48 del medesimo Regolamento, vengono pertanto considerati cessati gli impegni e l'Amministrazione non procede con la richiesta del rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso, senza l'obbligo di dover presentare una nuova domanda nella campagna 2023.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELLO SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2023/2027 (Reg. Ue 2021/2115)

Le condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e specifiche per SRA sono precisate nelle schede Intervento del bando dello Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento, mentre di seguito sono riportate disposizioni comuni previste per i beneficiari. Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA), previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, fanno riferimento alle seguenti disposizioni comuni.

I beneficiari devono avere un fascicolo aziendale in modalità grafica e prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale.

I beneficiari dovranno presentare, avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o autonomamente con SPID, CIE o CPS/CNS la domanda di aiuto in modalità grafica tramite il sistema Informativo Integrato Agricoltura della Provincia di Trento, denominato **A4G al link <https://a4g.provincia.tn.it>** con le informazioni desunte dal sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Le superfici aziendali oggetto di impegno - SOI - devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento e devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

La dimostrazione della disponibilità delle superfici oggetto di impegno è riconducibile ai titoli di conduzione, inseriti nel fascicolo aziendale.

Le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta, sono riportate nel paragrafo "4.1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore" del PSP e nell'allegato III del D.M. 660087 del 23/12/2022. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Limitatamente all'ACA 8 Azione 3, stante che per motivazioni orografiche e di altitudine (presenza neve e gelo) il periodo di alpeggio e quindi l'impegno sottoscritto deve essere svolto unicamente nell'intervallo temporale fra il 15 maggio ed il 15 ottobre dell'anno di riferimento, la disponibilità dei terreni da parte del beneficiario può essere limitata a tale periodo. Ciò anche in considerazione che nel periodo invernale talune superfici possono essere oggetto di attività collegate al settore turistico (piste da sci, rifugio, scialpinismo ecc) e che comunque nei mesi non ricompresi nell'intervallo di cui sopra non è esercitata nessuna attività agricola.

Il termine ultimo per presentare le domande di aiuto è stabilito dal decreto 0300209 di data 09 giugno 2023 del MASAF e dalla circolare Agea prot. 45396 del 13 giugno 2023 alla data del 30 giugno 2023.

Nella domanda è indispensabile indicare se trattasi di:

1. domanda di aiuto (domanda iniziale);
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 (artt. 70 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115);
3. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - Sistema di monitoraggio delle superfici (Art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115);

4. domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 - Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Domanda di aiuto e domanda iniziale

Come stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1173 per domanda di aiuto si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato, o se pertinente una domanda di sostegno o richiesta di pagamento. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile. Le domande di aiuto che saranno presentate nella Campagna 2023, partiranno come primo anno di impegno. Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse.

Domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (Ue) n. 2022/1173

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio. In caso di impegni pluriennali, i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027, come specificato successivamente.

Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza dell'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento. E' possibile, a questo scopo, presentare una domanda di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario chiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata. Il Servizio Agricoltura esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli eventuali effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Termini di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di modifica o ritiro

Il D.M. n. 0300209 di data 9 giugno 2023 e la circolare Agea prot. 45396 del 13 giugno 2023 hanno fissato il termine di presentazione delle domande al 30 giugno 2023. Il DM n. 180151 del 30 marzo 2023 modificato con il DM 0300209, stabilisce che le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM n. 660087 del 23 dicembre 2022 all'articolo 11, comma 12.

Come stabilito al comma 3 dell'articolo 1 del D.M. n. 0300209 di data 9 giugno 2023 "le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del

beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 25 luglio 2023”.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115

Come disciplinato dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 art.5 la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine (30 giugno 2023), comporta una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto se avesse presentato la domanda entro i termini. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Rettifica delle domande ed errori palesi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell'art. 11 del D.M. 660087 del 23/12/2022, le domande di aiuto e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti da APPAG OP, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. APPAG può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

In assenza di un'esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che si assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali APPAG e qualsiasi organismo deputato al controllo non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Essendo gli impegni degli ecoschemi passibili annualmente di modifiche a livello nazionale, la cumulabilità fra interventi SRA ed ecoschemi dovrà essere verificata annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

Si rinvia al pertinente provvedimento nazionale per eventuali riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione dell'intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzione dei sostegni che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell'intervento SRA con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115, senza nulla pretendere nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, di Appag, dello Stato e della Commissione europea.

Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative nazionali e provinciali.

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128; che specifica le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali".

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo non è effettuato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli

interventi oggetto di queste Disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale. Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, il richiedente può presentare domanda di modifica, indicando il numero della domanda oggetto di comunicazione.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati per iscritto all'APPAG, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, al seguente indirizzo:

appag@pec.provincia.tn.it

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;

2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria;

nel caso di coeredi:

3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:

1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;

2) atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario;

c) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:

1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisca la totalità o parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore:

1) provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento.

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

1) Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del DPR 327/2001.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni alle fattispecie e) si intendono già effettuate alla BDN e verranno prese opportunamente in considerazione da APPAG ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti.

Se è accertata la causa di forza maggiore l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali APPAG ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

Demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno.

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli Interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali OCM, i bandi dei singoli Interventi SRA non sono cumulabili e riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarietà con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 "Attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CSR che saranno previste a livello nazionale e provinciale;
- Procedure di APPAG OP inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Con successivo provvedimento verranno fissate le disposizioni provinciali di applicazione in materia di sanzioni e riduzione degli aiuti, dovute ad inadempienze del beneficiario, per tutti gli interventi richiesti compresi gli obblighi in materia di condizionalità.

6. **NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO PER LA MISURA 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane":**

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che stabilisce che il numero massimo di modifiche, non si applica qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione a norma del Regolamento (UE) 2020/2220;

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

7. CAMPO DI APPLICAZIONE INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2014-2022 PROSECUZIONE 2023-2025 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2023 PER LA MISURA 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

L'Operazione intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate ai vincoli di cui all'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tutto il territorio provinciale è considerato zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75.

La Misura soddisfa la Priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste) e nello specifico, alla Focus Area A ovvero la salvaguardia e ripristino della biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Secondariamente contribuisce inoltre secondariamente alla Focus area 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura risponde prioritariamente al fabbisogno n. 1 "Sostegno di modelli produttivi sostenibili nel settore agricolo e zootecnico nelle aree svantaggiate di montagna". La stessa contribuisce agli obiettivi trasversali quali l'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

Nella definizione della misura si è tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento n. 1305/2013 e del fatto che i sistemi agricoli della Provincia Autonoma di Trento sono:

1. il sistema agricolo zootecnico intensivo;
2. il sistema agricolo zootecnico intermedio;
3. il sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi;
4. il sistema agricolo dell'arboricoltura intensiva;
5. il sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva;
6. il sistema agricolo dell'ortofloricoltura.

Sono riconducibili al primo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore a 4 UBA/ha. Sono riconducibili al secondo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico superiore o uguale a 0,2 UBA/ha e inferiore o uguale a 4 UBA/ha.

Sono riconducibili al terzo sistema agricolo le superfici foraggere delle aziende con un carico inferiore a 0,2 UBA/ha.

Sono riconducibili al quarto sistema agricolo le colture specializzate quali melo, pero, pesco, ciliegio, piccoli frutti, fragola, kiwi e vite, nonché altri fruttiferi non ricompresi nel quinto sistema agricolo.

Sono riconducibili al quinto sistema agricolo le colture estensive quali olivo, castagno, susino e le colture per la produzione di frutta a guscio (noce, nocciolo, ecc.).

Sono riconducibili al sesto sistema agricolo le colture ortofloricole, la patata, le piante officinali e le colture utilizzate per il sovescio nella rotazione orticola.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROGRAMMAZIONE 2014-2022 PROSECUZIONE 2023-2025 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2023 PER LA MISURA 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici - 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento reperibile sul sito internet www.psr.provincia.tn.it.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo aziendale dovrà essere validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di APPAG disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Il D.M. n. 0147385 del 9 marzo 2023 all'articolo 7 ha fissato il termine di presentazione delle domande al 15 maggio 2023. Il DM n. 180151 del 30 marzo 2023, fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg (Ue) n. 2022/1173 entro 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

Con successivo Decreto del MASAF prot. n. 0248477 di data 12 maggio 2023 dal titolo "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023." viene prorogato il termine per la presentazione delle domande per la Campagna 2023 alla data del 15 giugno 2023. Come disciplinato dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 art. 5 la presentazione della domanda di aiuto oltre il termine, comporta una riduzione pari al 1% per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe diritto se avesse presentato la domanda entro i termini. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

Il D.M. prot. n. 0248477 del 12 maggio 2023 sopra citato, stabilisce inoltre che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a

condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

Il DM 9 giugno 2023 n. 300209 e la successiva circolare Agea prot n. 45396 del 13 giugno 2023 prevedono un ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023. Nello specifico all'art 1 il Decreto prevede che:

1. **Per l'anno 2023, le domande** di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, **sono presentate entro il 30 giugno 2023.**

2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.

4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) www.siap.provincia.tn.it. Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG.

Gli adempimenti relativi al fascicolo aziendale, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella Circolare APPAG Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna di riferimento. La Circolare APPAG è disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Errore palese.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 le domande di aiuto, di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti in qualsiasi momento, se le modifiche sono volte a sanare errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il beneficiario, a dimostrazione dell'errore commesso, può presentare documentazione giustificativa.

In assenza di una esplicita definizione di errore palese, gli errori eventualmente riscontrati, sia dal beneficiario che dagli organismi competenti sulla base delle ordinarie e minimali attività istruttorie, devono essere valutati singolarmente al fine di poterli definire palesi e quindi correggibili.

Per il riconoscimento dell'errore palese è anzitutto necessario attestare la buona fede del beneficiario escludendo qualsiasi volontà di frode; l'onere di dimostrare che si tratta di errore palese è pertanto in capo al beneficiario, che firmando la domanda se ne assume la piena responsabilità validando le informazioni inserite.

Il riconoscimento di un errore palese può essere effettuato per tutte quelle domande per le quali non è stato pagato il saldo e per le quali APPAG non ha già informato l'agricoltore di inadempienze nella domanda e non gli ha comunicato di essere oggetto di un controllo in loco.

Il termine di richiesta di riconoscimento di un errore palese è il 30 ottobre dell'annualità di riferimento della domanda.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'Operazione:

- agricoltori in attività (di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che si impegnano a proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale. Il requisito di agricoltore attivo deve trovare riscontro nel Sistema Informativo Nazionale (SIAN);
- le aziende con sede legale al di fuori della Provincia Autonoma di Trento possono fare domanda ai sensi della presente operazione per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale;
- le superfici oggetto di impegno devono essere riportate nel fascicolo aziendale con un periodo di conduzione minima dal 15/5 al 30/09 dell'anno di campagna di riferimento del premio.

Condizioni di ammissibilità

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- per gli agricoltori in attività (art. 9 Reg. UE 1307/2013), proseguire l'attività agricola, nell'anno di competenza, nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali zone coincidono con quelle individuate dalla Direttiva CEE n. 268/75 e ricomprendono tutto il territorio provinciale;
- sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalcato.

Sono ammesse all'aiuto tutte le superfici agricole ricadenti sul territorio provinciale in quanto l'intera Provincia di Trento è considerata zona montana ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 2 e della Direttiva CEE n. 268/75.

In analogia a quanto previsto per il primo pilastro della PAC, di cui al Regolamento (UE) n. 2215/2021, non vengono erogati premi inferiori ai 300,00 Euro.

La superficie minima netta ammissibile a premio deve essere maggiore o uguale a 1,5 ettari per il sistema agricolo zootecnico e per quello delle colture erbacee e seminativi, ridotta a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli.

Per i sistemi produttivi 4 arboricoltura intensiva, 5 arboricoltura estensiva e 6 ortofloricoltura un eventuale carico UBA/ha superiore a 4 non pregiudica la possibilità di riconoscere il premio stabilito per tali sistemi produttivi.

Modifiche in corso di impegno

Recesso. Il recesso parziale o totale ad impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Il recesso anticipato dà luogo a recupero, totale o parziale, delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore, come stabilito alla lettera a), comma 2 dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/13 indicate nel paragrafo successivo. Non è possibile recedere dagli impegni quando l'autorità competente ha comunicato al richiedente l'esecuzione di un controllo.

Forza maggiore.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" di cui al comma 2 dell'articolo 2, possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Altri casi possono essere riconosciuti come "forza maggiore" a condizione che siano stati notificati alla Commissione Europea.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 640/2014 art. 4.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore e circostanze eccezionali, il richiedente non è tenuto a restituire le somme già percepite e non si applica a suo carico alcuna sanzione.

Procedure, controlli e sanzioni

Le procedure per l'istruttoria delle domande – controlli amministrativi e controlli in loco, i sistemi di controllo e le sanzioni definite da APPAG con:

a) il MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI – PSR 2014-2020 disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it

b) le LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO RELATIVI AGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – SETTORE DELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI disponibile sul sito www.appag.provincia.tn.it.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR 2014-2020 per ogni misura e operazione si applica quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta provinciale che adottano le direttive e le schede di applicazione dei Decreti ministeriali riguardanti le riduzioni ed esclusioni per le Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020. Di seguito l'elenco dei provvedimenti di applicazione delle "riduzioni ed esclusioni" avvenute con deliberazione della G. provinciale n. 682 del 5/5/2017, deliberazione della G. p. n. 963 del 21/6/2019 e deliberazione della G. p. n. 1012 del 17/7/2020 valida anche per la campagna 2021.

Con l'Accordo di data 13 gennaio 2016, con atto Rep. N. 05/2015, prot. 663697/2015 – S151 sono definite le attività delegate da APPAG al Servizio Agricoltura.

Condizionalità

In conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014- 2022 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni. Per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie per gli interventi SRA08 – SRA15 e SRA29 nell'ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della PAC 2023/2027 della Provincia Autonoma di Trento, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui al DM condizionalità 2023. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità se del caso, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che detenga un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità.

9. MONITORAGGIO, MODALITA' DI PAGAMENTO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNI AD ENTRAMBE LE PROGRAMMAZIONI SVILUPPO RURALE PROGRAMMAZIONE 2023-2027 E PSR 2014-2022 PROSECUZIONE 2023-2025 – MISURA 13

Monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati ed i singoli beneficiari sono tenuti a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 e PAC 2023-2027.

Modalità di pagamento

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 127/2022 del 7 dicembre 2021, allegato I – punto 2 lettera B, e s.m.i. l'Organismo Pagatore adotta le necessarie procedure per garantire che i pagamenti siano versati esclusivamente sui conti bancari dei beneficiari o dei loro rappresentanti. Il pagamento viene eseguito dall'istituto bancario dell'Organismo Pagatore o, se del caso, da un Organismo Pagatore statale entro cinque giorni lavorativi dalla data di imputazione al FEAGA o al FEASR. Sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti non siano dichiarati ai fondi a fini di rimborso. Se tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure al più tardi nei conti annuali. Nessun pagamento viene effettuato in contanti. È ammessa la firma elettronica dell'ordinatore e/o del suo supervisore, a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza dei mezzi utilizzati e che l'identità del firmatario sia riconosciuta dal sistema.

Il produttore è tenuto a comunicare ai CAA eventuali variazioni di dati ed in particolare del codice IBAN, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Procedimento amministrativo campagna 2023

Appag, al fine di rendere partecipe l'agricoltore al procedimento amministrativo, ha sviluppato la applicazione web "MYAPPAG" ovvero un progetto atto a ridurre le distanze tra il cittadino e l'amministrazione provinciale, migliorando il flusso di informazioni verso le imprese agricole. L'agricoltore può controllare di persona lo stato e l'andamento delle proprie domande di contributo.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016)

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* dell'**APPAG** (Agenzia Provinciale per i Pagamenti); i dati di contatto sono: indirizzo Via G.B. Trener, 3 – 38121 TRENTO, tel. 0461- 495877, fax 0461-495810, e-mail appag@provincia.tn.it; PEC: appag@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei

diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, *fax* 0461.499277, *e-mail* [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:privacy@provincia.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE")

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Con appositi provvedimenti del Dirigente sono approvati i modelli di informativa in riferimento ai singoli procedimenti. L'informativa per la Domanda Psr 2014/2022- Prosecuzione 2023-2025 e Sviluppo Rurale Programmazione 2023/2027 sarà presente in calce alla stessa e sottoscritta unitamente alla sottoscrizione della stessa.